



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 6 Reg. Delib.

OGGETTO: Utilizzo di personale dipendente del Comune di Cassolnovo, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **VENTISETTE** del mese di **GENNAIO** alle ore 16.30, nella sede Comunale si è riunita la **GIUNTA COMUNALE** regolarmente convocata nei modi e termini di legge.

Su numero 3 componenti risultano:

		Presenti	Assenti
1	GARZA Luciano SINDACO	X	
2	CIVIDINI Luigi Walter VICE SINDACO - ASSESSORE	X	
3	TROVATI Ilenia ASSESSORE		X

Partecipa il Segretario Comunale **NATALE D.ssa Angela Maria**

Il Sig. **Garza Dr. Luciano**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 comma 557, della legge 311/2004 e s.m.i. dispone che "I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere 34/2008, ha confermato la perdurante applicabilità dell'art. 1 – comma 557 – della legge n. 311/2004;

DATO ATTO che:

- la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, Legge n. 311/2004, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente e non integra pertanto una forma flessibile di assunzione e di impiego e ne consegue, tra l'altro, che il medesimo non infrange i limiti posti all'assunzione di personale, mentre le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale e, conseguentemente, soggiacciono alle relative limitazioni (Corte dei Conti, sez. Piemonte, parere n. 200 del 25.5.2012);
- la fattispecie non costituisce una nuova assunzione di personale, e come tale non è subordinata al rispetto dei vincoli assunzionali vigenti (Corte dei Conti Piemonte, parere 281 del 18.7.2012);
- la fattispecie non costituisce una assunzione con contratto flessibile, ma un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno e pertanto non è soggetta ai limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010 (Corte dei Conti Toscana, parere n. 6 del 31.1.2012; Corte dei Conti Sicilia, parere n. 4/2013);

RICHIAMATI:

- a) l'art. 36, comma 2, del D. Lgs 165/2001 che dispone: "*Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti*";
- b) l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: "*le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione*";
- c) l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "*Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- d) l'art. 92, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale recita: "*Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti*";
- e) Il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, del 25.5.2005, il quale ha affermato che la disposizione dell'art.1, comma 557 della citata L. n. 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in considerazione del fatto che "*L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale*";
- f) l'orientamento applicativo dell'ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004;
- g) la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2005, del 21.10.2005, con la quale, a seguito del citato parere del Consiglio di Stato, veniva data la facoltà agli Enti locali sotto i 5000 abitanti di stipulare

contratti di lavoro con dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali, previsto dalla legge ed in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico, stabilito dal D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

- h) le deliberazioni n. 17/2008 Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto, n. 3 e n. 23 del 2009, Corte dei Conti –Sezione regionale di controllo per la Lombardia, secondo cui, in ragione dell’assimilazione dell’istituto giuridico di cui trattasi all’assegnazione temporanea o distacco di personale, si ritiene che non occorra la costituzione di un nuovo contratto in quanto esso non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente del comune di provenienza;
- i) Il parere della Corte dei Conti Sez. Lombardia/448/2013/PAR secondo cui *“il personale dell’ente, utilizzato secondo il dettato dell’art. 1, comma 557 della L.F. 2005, ricade nell’ambito applicativo dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010;*

RILEVATO che il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

DATO ATTO che il Comune di Gravellona Lomellina, onde poter far fronte ad esigenze relative all’espletamento dei servizi della Polizia Locale, ha formulato richiesta al Comune di Cassolnovo della collaborazione, per il periodo dal 01.01.2025 al 30.06.2025 del dipendente, con specifica qualificazione professionale, previa disponibilità dello stesso, da svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro svolto c/o il Comune di Cassolnovo:

- Sig. Cilla Daniele Rocco – Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori, per un numero massimo di 12 ore settimanali;

ATTESO che, secondo la normativa succitata, nulla osta all’utilizzo di dipendenti di altri enti, al di fuori dell’orario di lavoro, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza;

EVIDENZIATO che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi l’unico strumento che consente di mettere a disposizione del comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisiti nelle materie di competenza dell’ente, rispettando, contemporaneamente, i rigorosi vincoli legislativi in materia di limite di spesa per il personale e, al tempo stesso, consentendo di ottenere delle economie rispetto ad altre modalità di reclutamento;

CONSIDERATO quindi che, al fine di assicurare lo svolgimento ottimale di una funzione istituzionale essenziale ed irrinunciabile quale è quella della Polizia Locale è possibile servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altra amministrazione locale, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. 30.11.2004, n. 311, appositamente autorizzati dall’amministrazione di provenienza, per i quali il Comune dovrà sopportare i costi pari alla retribuzione corrispondente alle categorie e posizioni economiche di appartenenza, secondo quanto normato dal vigente CCNL;

RICHIAMATA la deliberazione n. 170 del 17.12.2024 del Comune di Cassolnovo, relativa all’autorizzazione, ai sensi del citato art. 1 –comma 557 – della L. n. 311 del 30.12.2004, al proprio dipendente matricola 181 Agente di Polizia Locale – area degli istruttori – a prestare attività lavorativa c/o il Comune di Gravellona Lomellina dal 01.01.2025 al 30.06.2025, da svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro svolto c/o il Comune di Cassolnovo, per un numero massimo di 12 ore settimanali;

CONSIDERATO quindi che, in applicazione del citato art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004, l’utilizzo dell’attività lavorativa del lavoratore può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell’orario di servizio, fermo restando che l’orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l’ente di provenienza e l’ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell’impegno lavorativo presso i due enti;
- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata dal lavoratore nello stesso periodo in entrambi gli enti, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista fino al 30.06.2025, salvo rinnovo;
- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali;

DATO ATTO che:

- l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
- trattandosi di rapporto a tempo determinato subordinato si applica la disciplina contrattuale vigente;

VISTI:

- la normativa in materia di personale degli enti locali;
- il C.C.N.L. Funzioni Locali vigente;
- il D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- il T.U.E.L.;

VISTO il Bilancio di Previsione in fase di formazione per il triennio 2025/2027, competenza esercizio 2025;

RITENUTO di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento onde attuare tempestivamente le procedure per l'assunzione a termine del suddetto dipendente;

ACQUISITI il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ed il parere della Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti tutti favorevoli

DELIBERA

- 1) **DI RICHIAMARE** le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI PROCEDERE** all'utilizzo di un soggetto già dipendente a tempo pieno di un ente locale, per il potenziamento del funzionamento dell'ufficio di polizia locale, per far fronte ad esigenze contingenti ed alle necessità connesse all'esercizio delle funzioni infungibili di questo ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della L. 30.11.2004, n. 311 e s.m.i.;
- 3) **DI DISPORRE**, per le motivazioni di cui alle premesse, l'utilizzo della prestazione lavorativa del seguente dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Cassolnovo, debitamente autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 17.12.2024, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro svolto c/o il Comune di Cassolnovo:
 - Sig. Cilla Daniele Rocco, Agente di Polizia Locale – area degli istruttori – per un massimo di 12 ore settimanali, per il periodo dal 28.01.2025 al 30.06.2025, tenuto conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente per l'orario di lavoro giornaliero e l'orario di lavoro settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, della media delle 48 ore settimanali;
- 4) **DI STABILIRE** che la retribuzione, per lo svolgimento delle prestazioni lavorative orarie settimanali, in aggiunta all'orario di lavoro già svolto dai soggetti individuati presso il proprio datore di lavoro pubblico, sarà parametrata alla retribuzione prevista dal CCNL del comparto enti locali per i dipendenti nella categoria giuridica e nella fascia economica di inquadramento del soggetto individuato presso l'ente di provenienza, di cui già in godimento;
- 5) **DI DARE ATTO** che:
 - l'utilizzo delle prestazioni lavorative del suddetto dipendente sarà articolato in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e sarà tale da non interferire nei loro compiti istituzionali;
 - l'utilizzo del dipendente sopra individuato avverrà al di fuori dell'orario di lavoro effettuato presso l'Ente di appartenenza e che l'utilizzo dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, la media delle quarantotto ore settimanali;
- 6) **DI STABILIRE** che ogni onere derivante dall'utilizzazione del predetto dipendente, verrà a gravare sul bilancio per il triennio 2025/2027, competenza esercizio anno 2025;
- 7) **DI DEMANDARE** l'adozione di tutti gli atti gestionali consequenziali, ivi compreso l'esatta quantificazione degli emolumenti da corrispondere nel periodo autorizzato, l'impegno di spesa e la liquidazione, al Responsabile del Personale, cui la presente viene trasmessa;

8) **DI DICHIARARE**, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, per i motivi meglio espressi nelle premesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

1. Il sottoscritto, vista la proposta deliberazione, esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000,

- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA:

PARERE	☒	FAVOREVOLE
	☐	NON FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(NATALE D.ssa Angela Maria)

2. La sottoscritta, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000,

- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

PARERE	☒	FAVOREVOLE
	☐	NON FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(VOLPI D.ssa Elena)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GARZA Dr. Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE
NATALE D.ssa Angela Maria

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 05.02.2025 al 20.02.2025

Addì, 05.02.2025

Il Responsabile della Pubblicazione
NATALE D.ssa Angela Maria

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

Comunicata ai capigruppo consiliari il 05.02.2025 ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

E' esecutiva dal 15.02.2025 ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Addì 15.02.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
NATALE D.ssa Angela Maria